



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE**

Composta dai magistrati

Dott. Giulio Cataldi

Presidente

Dott. Michele Caccese

Consigliere

Dott. Pasquale Ucci

Consigliere relatore

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 31/2020 del R.G.A.C. pendente

TRA

(c.f.: _____), in persona dei legali rapp.ti p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. _____ (c.f. _____), come da
procura allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del giudizio di primo grado;

APPELLANTE

(c.f.: _____), tramite la mandataria _____
(c.f.: _____), in forza di procura del _____ a rogito del Notaio
dott. _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ (c.f. _____)
) come da procura allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.
nel presente giudizio;

INTERVENTRICE

E

(c.f.: _____),

APPELLATA CONTUMACE

Avv. MOLLO AUGUSTO nato a _____
rappresentato e difeso da se stesso;

APPELLATO

APPELLATA CONTUMACE

S.P.A. (c.f.: _____);

APPELLATA CONTUMACE



CONCLUSIONI

All'udienza del 02/04/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. /2015, emesso in data 17.04.2015, il Tribunale di Napoli ingiungeva alla società S.r.l. in liquidazione, nonché ai fideiussori, , il pagamento, in via tra loro solidale, in favore della ricorrente società S.p.A., della somma complessiva di € 173.037,34 oltre interessi, spese e competenze legali.

In particolare, l'Istituto di Credito fondava la propria pretesa: a) quanto ad € 36.155,52 quale saldo passivo al 18/6/2014 del c/c ; b) quanto ad € 82.128,25, quale saldo passivo al 18/6/2014 del conto anticipi su fatture n. ; c) quanto ad € 54.753,57, quale somma da rimborsare al 18/6/2014 per il mutuo chirografario di € 77.000,00 da restituire con gli interessi in 36 mesi concesso a dalla Banca con contratto stipulato in data 10/2/2012 in Napoli.

Avverso tale decreto proponevano opposizione i debitori ingiunti contestando l'illegittimità della determinazione ed applicazione periodica delle relative condizioni economiche, unitamente alla nullità, per mancanza di causa, del collegato contratto di finanziamento chirografario del 10.02.2012, conseguentemente contestando la debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.

Instaurato il contraddittorio e previo espletamento di CTU contabile, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il G.U. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c.

La causa, tuttavia, con ordinanza del 3.1.2018, veniva rimessa in istruttoria per conferire al CTU un quesito integrativo e, in data 01.02.2018, si costituiva in giudizio la S.p.A., dichiarandosi cessionaria, ex art. 58 TUB, del credito vantato dall'opposta S.p.A.

Riservata nuovamente la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. , pubblicata il , così decideva:

1) *Dichiara il decreto ingiuntivo inefficace nei confronti di e lo revoca nei confronti degli altri due opposenti;*

2) *Condanna , in solido, a pagare a la somma di € 122.864,96, oltre interessi come da ricorso monitorio, con le correzioni risultanti dai ricalcoli del CTU accolti in questa sede;*

3) *Pone le spese delle tre relazioni del CTU a carico di ciascuna parte (opposta ed opposenti) per la metà;*

4) *Condanna gli opposenti a rimborsare alla opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 12.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;*

5) *Rigetta la domanda dell'intervenire spa , e condanna quest'ultima a rimborsare agli opposenti le spese sostenute per resistere all'intervento, che si liquidano in € , oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Augusto Mollo.*

In sintesi, il Tribunale riteneva documentalmente provata l'esistenza di un contratto di fideiussione ma escludeva che la garanzia prestata da potesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia.



Quindi, sulla scorta dei risultati della CTU, rilevava che il contratto con cui era stato instaurato il conto corrente aveva la forma scritta e risultava debitamente sottoscritto da entrambe le parti, così come il conto anticipi su fatture, che aveva avuto sempre regolare esecuzione.

Inoltre, secondo il Tribunale, per il c/c ordinario, gli interessi passivi erano stati regolarmente pattuiti, ma solo “per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, e non per utilizzi entro il fido, così come risultavano correttamente previste le commissioni di massimo scoperto “per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”; tuttavia, sussistendo un fido di fatto, dovevano essere espunte le commissioni di massimo scoperto concesse entro la disponibilità esistente, perché non contrattualmente previste così come le commissioni di concessione fido e disponibilità fondi, applicate senza essere contrattualmente previste.

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era stata prevista legittimamente, conformemente a quanto stabilito dalla Delib. Cidr 9/2/2000. Considerazioni analoghe venivano espresse per il conto anticipi n., la cui unica lacuna era individuata nel non prevedere un tasso d'interesse per i rapporti di affidamento, ma solo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente. Tuttavia, secondo il primo Giudice, il conto n., pur essendo un conto anticipi, non prevedeva espressamente che le competenze venissero girocontate sul c/c ordinario.

Alla luce di tali criteri, la sentenza impugnata accertava che, alla data del 30/6/2013, il conto corrente ordinario presentava un saldo attivo € 5.587,08, in luogo del passivo di € 35.502,37 risultante dagli estratti conto della banca (poi lievitato ad € 36.078,68 al 18/6/2014). Invece, per quanto concerne il conto anticipi, il saldo veniva ricalcolato utilizzando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub, per i casi in cui erano stati applicati interessi non contrattualmente previsti, ed escludendo i giroconti col c/c ordinario, risultando un passivo di € 73.698,47, in luogo del passivo di € 80.639,19 risultante dagli estratti conto della banca.

Infine, Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di nullità del mutuo chirografario di € 77.000,00, concesso da con contratto stipulato in data 10/2/2012, poiché accertava che, al momento della concessione del finanziamento, erano effettivamente esistenti le passività dei suddetti conti.

Quanto, invece, all'intervento di, il Giudice di *prime cure* evidenziava che, costituendosi in giudizio, la società aveva prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del, ma che, nella nuova udienza di precisazione delle conclusioni – ovvero nel primo termine utile –, gli oppositori avevano contestato che il credito vantato da nei loro confronti fosse incluso tra quelli ceduti alla società intervenuta. Il Tribunale, quindi, riteneva che, effettivamente, nell'annuncio di cessione non erano specificati i criteri in base ai quali erano stati selezionati i crediti ceduti, cosicché non era possibile stabilire se quello per cui è causa fosse stato incluso, e conseguentemente considerava non provata la titolarità della suddetta società, non essendo idonea, a tal fine, l'indicazione di un sito internet al quale collegarsi per attingere i dati indicativi dei crediti ceduti.



In conseguenza di quanto premesso, quindi, il Giudice di primo grado pronunciava la condanna in favore di : S.p.A., rigettava la domanda dell'interveniente che condannava a rimborsare agli oppositori le spese sostenute per resistere all'intervento.

2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 27.12.2019) ha proposto appello la , limitatamente alla parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto non provata la cessione del credito oggetto di lite in proprio favore.

2.1 Col primo motivo l'appellante evidenzia che, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori e, quindi, la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti, così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare. Inoltre, tutte le informazioni relative all'intervenuta cessione in proprio favore dei crediti vantati nei confronti dei debitori erano facilmente riscontrabili dagli stessi mediante consultazione diretta del sito web di : ed, infatti, al link <https://www.> era sempre stata riportata la descrizione dell'operazione di cessione intercorsa tra la Banca cedente e la ed erano sempre stati disponibili tutti i documenti necessari ai fini dell'identificazione dei crediti oggetto di cessione in favore di , ossia l'«*Elenco debitori inclusi nella cessione (Lista depositata presso il notaio)*»

2.2. Col secondo motivo di appello la lamenta l'omessa valutazione di prove documentali idonee a provare l'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa, giacché il Giudice di *prime cure* non aveva minimamente preso in considerazione i documenti prodotti *ad abundantiam* in sede di comparsa conclusionale, in seguito alle infondate eccezioni avversarie, al fine di integrare la prova della dedotta cessione ovvero:

- il contratto di cessione di crediti *ex art. 58 TUB* concluso a mezzo scambio di corrispondenza in data :

- la visura ordinaria di nella quale, a p. 4, si dà atto che con protocollo n. , la cessionaria ha comunicato l'intercorsa cessione al registro delle imprese;

- la comunicazione protocollo n. , inviata al registro delle imprese in merito alla cessione di crediti *ex art. 58 TUB* intercorsa il 24 novembre 2017 tra S.p.A. e S.p.A.;

- la lista dei debitori ceduti depositata presso il Notaio dott.ssa , pubblicata sul sito di al link <https://> , nella quale i debitori ceduti erano identificabili tramite l'NDG assegnato da a ciascuna correntista, per la correntista S.r.l. (ed ai suoi garanti) il n. , come indicato in alto a destra della prima pagina della documentazione contrattuale prodotta da nel giudizio di primo grado, ove è indicata la dicitura "NDG: "

- l'attestazione rilasciata dal Notaio dott.ssa in data 12 giugno 2018 (ossia successivamente alla rimessione della causa in decisione), in ordine al fatto che il "debtor NDG " attribuito alla correntista (ed ai suoi garanti) rientra nella lista dei debitori ceduti depositata presso il medesimo Notaio;



2.3 con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione, da parte del primo Giudice, degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 2, c.p.c. giacché, nel corso del giudizio di primo grado, la cedente S.p.A. non aveva mai contestato l'avvenuta cessione del credito.

2.4. il Quarto motivo di appello ha ad oggetto l'asserita violazione degli artt. 1260, comma 1, e 1264, comma 1, c.c. atteso che, a prescindere dall'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con l'atto di intervento *ex art. 111, comma 3, c.p.c.* depositato in data 1° febbraio 2018, [redacted] aveva, in ogni caso, notificato *ex art. 1264 c.c.* ai debitori ceduti l'intervenuta cessione in proprio favore dei crediti nascenti dai rapporti bancari oggetto del giudizio di primo grado, assolvendo ad ogni onere su di sé gravante e rendendo del tutto pretestuose ed infondate le contestazioni degli oppositori sul punto.

Alla luce di quanto premesso, quindi, l'appellante evidenzia che il Tribunale aveva errato nel pronunciare direttamente in favore di [redacted] S.p.A. le condanne previste nel dispositivo della Sentenza impugnata a carico dei debitori appellati, atteso che tali condanne dovevano essere pronunciate direttamente in favore della cessionaria [redacted] S.p.A.; analogamente il Giudice di primo grado aveva errato nel condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli oppositori ovvero dell'avv. Augusto Mollo dichiaratosene antistatario.

Sulla base di tali premesse l'appellante così ha concluso:

in riforma della Sentenza impugnata:

1) condannare [redacted] S.r.l. in liquidazione, il signor [redacted], in solido tra loro (o come ritenuto di giustizia), al pagamento della somma di euro 122.864,96, oltre interessi come da ricorso monitorio, in favore di [redacted] S.p.A., come sopra generalizzata;

2) condannare [redacted] S.r.l. in liquidazione, il signor [redacted], in solido tra loro (o come ritenuto di giustizia), a rimborsare le spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 12.000,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di [redacted] S.p.A., come sopra generalizzata;

3) accertare e dichiarare che [redacted] S.p.A., come sopra generalizzata, non è tenuta a rimborsare le spese di lite liquidate in primo grado in favore di [redacted], con distrazione in favore dell'avv. Augusto Mollo; e per l'effetto,

4) condannare l'avv. Augusto Mollo, nella sua qualità di procuratore antistatario nel giudizio di primo grado, a restituire a [redacted] S.p.A., come sopra generalizzata, l'importo di euro 7.128,90 (ovvero il diverso importo) corrisposto al medesimo in forza dell'errata statuizione contenuta al punto 5) del dispositivo della Sentenza impugnata;

5) condannare [redacted] S.r.l. in liquidazione, il signor [redacted], in solido tra loro (o come ritenuto di giustizia), al pagamento in favore di [redacted] delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio, aumentati di spese generali, c.p.a. ed iva.

Mentre le altre parti del giudizio di primo grado decidevano di rimanere contumaci, si costituiva in giudizio l'avv. Augusto Mollo, personalmente, dichiarando di aver rinunciato al mandato conferito dalla società [redacted] Srl e da [redacted].



Preliminarmente l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione, trattandosi di gravame tardivamente notificato *telematicamente* in data 27.12.2019, anziché, previa applicazione della prevista sospensione dei termini feriali, entro il perentorio termine decadenziale del 24.12.2019. Inoltre, l'avv. Mollo eccepiva la carenza assoluta di legittimazione attiva dell'appellante, con conseguente inammissibilità della rispettiva costituzione in giudizio e, per l'effetto, della presente impugnazione, stante l'omessa dimostrazione, da parte della medesima, dell'asserita ed attuale titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.

Secondo l'appellato, infatti, gli oppositori, nella precedente fase di giudizio, avevano tempestivamente contestato l'esistenza, non solo della richiamata cessione in blocco, in data _____, dei crediti bancari

oggetto del decreto ingiuntivo opposto, bensì l'inclusione dei presunti crediti oggetto della presente controversia in tale operazione di cessione. A fronte delle suesposte contestazioni, l'asserita cessionaria _____ S.p.A.), nella precedente fase processuale, non aveva assolto alcun corrispondente onere allegatorio e probatorio sulla stessa incombente, limitandosi, anche nella successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 08.01.2019, a richiamare “(...) *le conclusioni già svolte* (...)”.

Di contro, secondo l'avv. Mollo, la documentazione allegata dalla _____ nella successiva comparsa conclusionale, nonché nel presente grado di giudizio, era da ritenere inammissibile anche perché l'interventrice non aveva nemmeno mai formulato nessuna istanza di rimessione in termini.

In ogni caso, l'appellato ha contestato l'inutilizzabilità del Contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB, della Lista dei debitori ceduti e della Lista dei Block Criteri, trattandosi di documentazione redatta e prodotta in lingua straniera peraltro in spregio dell'art. 123 c.p.c. così come ha contestato la circostanza che il credito oggetto del presente contenzioso, unitamente ai nominativi degli appellati-opponenti, fosse compreso nella fantomatica lista dei debitori ceduti, nonché, l'esistenza e sussistenza, presso i medesimi, di alcun asserito “*Block Criterio*”.

Sotto altro aspetto, l'appellato ha evidenziato che il Giudice di primo grado, ritenuta l'ammissibilità esclusivamente dell'allegata pubblicazione dell'avviso di cessione nella G.U., poiché formata “(...) *dopo la scadenza di detto termine ed immediatamente prima dell'intervento in giudizio* (...)”, aveva implicitamente statuito l'inammissibilità delle restanti produzioni documentali tardivamente eseguite dalla _____; poiché a fronte di tale statuizione implicita l'appellante non aveva svolto alcuna censura, l'appellato eccepisce la formazione del giudicato con conseguente inammissibilità, anche rispetto a tale profilo, della impugnazione proposta dalla _____ S.p.A.

Rispetto alla restante documentazione di controparte (*Visura ordinaria* _____, *Comunicazione protocollo n.* _____) l'avv. Mollo ha eccepito: che l'allegata

Visura Ordinaria di _____ e la Comunicazione protocollo _____, oltre a riguardare differenti operazioni di cartolarizzazione intercorse tra differenti soggetti giuridici (*Banca* _____ *SpA*), non contiene alcun riferimento e/o indicazione alla fantomatica operazione di cessione dei crediti tra le società _____ S.p.A; la irrilevanza probatoria della restante certificazione notarile del _____, trattandosi di una mera attestazione sulla base di una documentazione



(nella fattispecie, la Lista dei debitori ceduti) sfornita di qualunque minima rilevanza probatoria per effetto delle eccezioni e contestazioni già formulate.

Tanto premesso l'appellato, stante la comprovata carenza assoluta di legittimazione attiva e processuale dell'intervento svolto, nel precedente grado di giudizio, dalla società

S.p.A., evidenzia che la sentenza impugnata ha correttamente disposto la condanna dell'interveniente al pagamento delle spese di causa in favore degli oppositori ritualmente liquidate e distratte, ex art.93 cpc, in proprio favore.

In ogni caso, l'avv. Mollo evidenzia che, anziché la somma di € 7.128,90, la società appellante, in data 06.06.2019, mediante bonifico bancario, aveva corrisposto esclusivamente il minor importo di € 5.602,80.

Alla stregua di tali premesse l'appellato così ha concluso:

In via pregiudiziale:

1) *Accertarsi e dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.327 cpc, l'inammissibilità della presente impugnazione tardivamente proposta in data 27.12.2019, per i motivi esposti nel paragrafo sub.A) del presente atto.*

2) *In caso di reiezione della domanda sub.1), accertarsi e dichiararsi, ai sensi e per gli effetti degli artt.348-bis e 348-ter cpc, l'inammissibilità della presente impugnazione stante la palese ed insanabile assenza di alcuna ragionevole probabilità di essere accolta per i motivi esposti nel paragrafo sub. B) del presente atto.*

In via ulteriormente pregiudiziale in caso di reiezione della domanda sub.2):

3) *Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub. B) e/o sub. C) del presente atto, la carenza assoluta di legittimazione attiva ad agire, dell'interveniente, in data 01.02.2018, SpA nel precedente grado di giudizio davanti al Tribunale di Napoli.*

4) *Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub. B) e/o sub. C), del presente atto, la carenza assoluta di legittimazione attiva ad agire, con conseguente inammissibilità della rispettiva costituzione in giudizio, in data 03.01.2020, dell'appellante società i SpA, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità della presente impugnazione.*

In via preliminare:

5) *Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub. B) e/o sub. C) del presente atto, l'inammissibilità, anche ai sensi dell'art.345 cpc, delle produzioni documentali di cui all'atto di appello di controparte, contraddistinte dalle lettere da sub. F) a sub. O), conseguentemente disponendone lo stralcio.*

6) *Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub. C) del presente atto, l'inammissibilità, anche ai sensi dell'art.123 cpc, delle produzioni documentali, dimesse in lingua inglese, di cui all'atto di appello di controparte, contraddistinte dalle lettere sub. F) – sub. I) e sub. N), conseguentemente disponendone lo stralcio.*

Nel merito:

7) *Rigettarsi integralmente l'impugnazione proposta dalla società SpA, unitamente alla domanda restitutoria di €7.128,90=, poiché infondata in fatto ea in diritto, conseguentemente confermando l'impugnata sentenza.*

In ogni caso:

8) *Vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, in relazione al presente giudizio di appello, da liquidarsi, secondo i corrispondenti parametri di cui al D.M. n.55/2014, come da corrispondente Nota Spese Giudiziale dimessa oppure nell'eventuale differente misura ai sensi di legge.*



9) Condannarsi, altresì, la società

ex art.96, I° e III° comma, cpc, al pagamento, in favore dell'odierno appellato Avv. Augusto Mollo, delle ulteriori somme dovute stante la palese inammissibilità e/o improcedibilità, oltre che infondatezza, della presente impugnazione.

In data 31.3.2025 è intervenuta in giudizio

S.p.A. prospettando che:

- con atto rep. n

S.p.A. si è scissa in S.p.A., la quale è subentrata – senza soluzione di continuità ed a pieno titolo ai sensi degli artt. 2506 ss. c.c., con efficacia giuridica e contabile dalle ore 23:59 del 31/12/2022 – in tutti i diritti della scissa

S.p.A., proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici sostanziali e processuali sorti anteriormente alla scissione, ivi compresi i crediti e i rapporti oggetto della presente controversia;

- con atto a rogito del notaio , stipulato il

si è fusa per incorporazione, con efficacia dall'11

S.p.A., società appartenente al

e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

Tanto premesso ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate dalla propria dante causa direttamente in proprio favore.

All'udienza del 2.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

3. Preliminarmente osserva il Collegio che l'appello è tempestivo atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. veniva a scadere in data 27.12.2019, ovvero decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 24.5.2019. Il termine lungo di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza (ossia dal 24 maggio 2019), tenuto conto dei 31 giorni di sospensione feriale, infatti, scadeva il giorno festivo di Natale, 25 dicembre 2019, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c., tale termine era prorogato di diritto al primo giorno non festivo ossia al 27 dicembre 2019.

L'appello, tuttavia, deve ritenersi inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

S.p.A. ha proposto appello avverso l'impugnata sentenza censurando la parte della motivazione nella quale il Giudice di primo grado aveva ritenuta non provata la titolarità del credito oggetto di lite da parte della società intervenuta nel giudizio a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, aveva rigettato la domanda di condanna dei debitori/opponenti direttamente nei propri confronti anziché in favore della cedente

Tuttavia (come, peraltro, affermato anche dalla sentenza n. resa dal Tribunale di Napoli tra le stesse parti e prodotta nel presente giudizio proprio dall'appellante), la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009). Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che (cfr. Cassazione



civile , sez. I , 04/03/2024 , n. 5728), in tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto, postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del *petitum* e della causa *petendi* della lite originariamente introdotta.

In particolare, la giurisprudenza (cfr. anche Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass. n. 10442-2023, conf. Cass.25424-2023 e Cass. n. 5129-2020) ha evidenziato che la soluzione qui divisata non comprime in modo irragionevole i diritti degli intervenienti; tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello già determinatosi con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite. Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente della causa *petendi* che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi della cessione e che, pertanto, non mette in allarme, vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all'esercizio dei diritti invocati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l'esigenza di consentire al successore nel diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello e quella di non determinare una modifica significativa dei termini della questione originariamente controversa. Modificazione significativa qual è quella inerente alla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall'accertamento della titolarità del diritto controverso originariamente posta a base della domanda in primo grado.

Nel caso di specie, da un lato non si rinviene, nel corso del giudizio di primo grado, nessuna adesione *espressa* da parte della cedente (che dopo l'intervento della

S.p.A. si è limitata a non partecipare più al giudizio) e, dall'altro, i debitori ceduti avevano tempestivamente contestato l'avvenuta cessione del credito.

Consegue a quanto premesso che, a prescindere dalla prova della cessione del credito oggetto di lite, in nessun caso avrebbe potuto o potrebbe pronunciarsi la condanna della srl e di direttamente nei confronti della S.p.A.

(ovvero della S.p.A.) e, quindi, l'appello non può trovare accoglimento.

4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri minimi - in relazione alla non particolare complessità della controversia - stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00).

Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.



Sentenza n. cronol. 2931/2025 del 30/07/2025

La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da S.p.A. e S.p.A. nei confronti di S.r.l. in liquidazione, Augusto Mollo, S.p.A., avverso la sentenza n. /19, pubblicata dal Tribunale di Napoli il 24.5.2019, così provvede:

1. dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto:
2. condanna S.p.A. e S.p.A., in solido tra loro, al pagamento ed in favore dell'avv. Augusto Mollo, delle spese di lite, che si liquidano in € per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Napoli, il 23/07/2025

Il Consigliere relatore
Dott. Pasquale Ucci

Il Presidente
dott. Giulio Cataldi

